



COMUNE DI MASCIAGO PRIMO
PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Registro Deliberazioni del 04-04-2023

L'anno duemilaventitre addì quattro del mese di aprile alle ore 19:00, LA SEDE COMUNALE.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica per discutere il seguente argomento all'ordine del giorno:

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023. CONFERMA

Risultano:

Magrini Marco	Presente	Cassina Bruno	Assente
Coclite Elena	Presente	Stevenazzi Roberta	Presente
Magrin Oscar	Presente	Piccolo Giorgio	Presente
Biasoli Luca	Assente	Bariani Matteo	Presente
Pasquot Rosanna Luisa	Presente	Galli Paolo Giovanni	Presente
Biasoli Marco	Presente		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Partecipa con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 il SEGRETARIO COMUNALE, SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Francesca Lo Bruno.

Il Signor Magrini Marco Dott., Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 04-04-2023

**OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023.
CONFERMA**

Visti:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni:
"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, che stabilisce che la pubblicazione di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI quali componenti dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), istituita dalla Legge n. 147/2013, sono abrogate e che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'articolo 1, Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Richiamate, altresì, tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 504/1992 e all'articolo 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) dell'articolo 1, comma 741, della medesima legge, non costituisce presupposto di imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 Aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 Giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Richiamato l'articolo 1, comma 741, della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di "fabbricato", "abitazione principale" e "relative pertinenze" (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), "area fabbricabile" e "terreno agricolo";

Richiamati i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, relativi alle aliquote ed alla detrazione del tributo:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla dello 0,1 per cento oppure di diminuirla fino a zero, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 € rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni solo di ridurla fino a zero;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino a zero, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esentati, in presenza delle suddette condizioni, a decorrere dal 2022;
- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento oppure diminuzione fino a zero;
- il comma 753, che fissa per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o di diminuirla sino al limite dello 0,76 per cento, riservato allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento oppure di diminuirla fino a zero, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

Visto l'articolo 1, comma 755, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160, in base al quale, a decorrere dall'anno 2020, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015 e che i comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Considerato, altresì, che l'articolo 1, comma 747, della Legge n. 160/2019 prevede la riduzione della base imponibile del 50%:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Ai fini dell'applicazione della riduzione, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda un altro immobile adibito ad abitazione principale nello stesso comune, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Dato atto che l'articolo 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

Dato atto, inoltre, che il successivo comma 753 fissa per gli stessi immobili l'aliquota dello 0,86 per cento, di cui lo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i Comuni possono, con deliberazione del Consiglio Comunale, aumentarla sino all'1,06 per cento oppure diminuirla sino allo 0,76 per cento;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 Maggio 2012, la quale evidenzia che il "comune, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve sempre essere esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione";

Vista la Legge 29 Dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023);

Visti, in particolare:

- l'articolo 1, comma 81, della Legge n. 197/2022, ai sensi del quale è prevista l'esenzione dal versamento dell'IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio (articolo 614 codice penale) e invasione di terreni o edifici (articolo 633 codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale;
- l'articolo 1, comma 82, della Legge n. 197/2022, ai sensi del quale in forza delle minori entrate derivanti da tale esenzione, è previsto un ristoro ai Comuni attraverso l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'Interno con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;
- l'articolo 1, comma 837, della Legge n. 197/2022, ai sensi del quale:
 - a) si affida ad un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la possibilità di integrare o modificare le fattispecie per cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU;
 - b) a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote di cui ai commi 756 e 757, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano le aliquote di base IMU previste dai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 e non quelle vigenti nell'anno precedente;
- l'articolo 3 del Decreto Legge 29 Dicembre 2022, n. 198 ha previsto il differimento al 30 Giugno 2023 del termine per la presentazione della Dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2021;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale imu per il Comune di Masciago Primo, approvato con deliberazione del Commissario di Consiglio Comunale n. 8 del 29.06.2020, che integra e specifica quanto disposto dalla disciplina di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 13.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Conferma delle aliquote 'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2022";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 25.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU). Conferma aliquote per l'anno 2023 da proporre al Consiglio Comunale";

Atteso che, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 Ottobre del medesimo anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 Ottobre, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Tenuto conto della necessità di garantire complessivamente le risorse necessarie per garantire gli equilibri di bilancio dello schema di Bilancio di Previsione 2023/2025, il cui fabbisogno iscritto al Capitolo di Bilancio 169 "IMU Codice di Bilancio 1.01.01.06.001, è stimato in € 47.000,00 ed è previsto sulla base del trend storico degli incassi IMU dell'Ente;

Richiamato di seguito il prospetto delle aliquote IMU, approvato per l'anno 2022:

Tipo immobile		Sottocategoria		Imu	Stato	Tasi	Tot	Val.mq aree fabb.	Detraz. max
1	Area fabbricabile	1	Area fabbricabile	A000M	10	0	0	10	0
1		2	Area fabbric - zona a con p.p.	A001M	10	0	0	10	0
1		3	Area fabbr - zona a senza p. p.	A002M	10	0	0	10	0
1		4	Area fabbr - zona b	A003M	10	0	0	10	0
1		5	Area fabbr - zona c con p.l.	A004M	10	0	0	10	0
1		6	Area fabbr - zona c senza p.l.	A005M	10	0	0	10	0
1		7	Area fabbr - zona dt commercio	A006M	10	0	0	10	0
1		8	Area fabbr - zona d1 artigiana	A007M	10	0	0	10	0
1		9	Nuclei di antica formazione		10	0	0	10	10
1		10	Tessuto a medio densita'		10	0	0	10	100
1		11	Tessuto a bassa densita'		10	0	0	10	80
1		12	Ambiti a - c e di trasformazione		10	0	0	10	60
2	Gruppo d senza rendita	1	Fabbricato gruppo d	D000M	10	7,6	0	10	0
3	Fabbricato	1	Fabbricato generico con rendit	F000M	10	0	0	10	0
3		2	Abitazione principale	F001A	5	0	0	5	200
3		3	Abitazione uso gratuito	F002M	10	0	0	10	0
3		4	Pertinenza	F003M	5	0	0	5	0
3		5	Immobili rurali	F006M	1	0	0	1	0
3		6	Abit princ a/1 a/8 a/9		5	0	0	5	200
3		7	Pertinenza a/1 a/8 a/9		5	0	0	5	0
3		8	Uso gratuito registrato parenti 1 grado		10	0	0	10	0
3		9	Pertinenze uso gratuito registrato 1 grado		10	0	0	10	0
3		10	Fabb. cat. d con rendita		10	7,6	0	10	0
4	Generico	1	Non definita	N000M	10	0	0	10	0
5	Terreno agricolo	1	Terreno agricolo	T000M	0	0	0	0	0

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di confermare per l'anno 2023 le aliquote IMU approvate per l'anno 2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 13.04.2022, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU costituisce un allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione 2023/2025, ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che la Legge 29 Dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 Dicembre 2022, prevede, all'articolo 1, comma 775, che "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023". La proroga del termine al 30 Aprile 2023 va a modificare quanto già determinato con DM 13 Dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 Dicembre 2022, con il quale il termine di approvazione era stato fissato al 31 Marzo 2023;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Masciago Primo;

Visto che, sulla proposta della presente deliberazione, come previsto dall'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono stati espressi i seguenti pareri ex articolo 49 D.Lgs. n. 267/2000, debitamente allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- favorevole dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Richiamato l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Con i seguenti voti espressi nei modi e termini di legge:

Presenti: n. 9	Astenuti:	Votanti: n.9
Favorevoli:	n.9	
Contrari:	n.	

DELIBERA

1. di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2023 le aliquote IMU approvate per l'anno 2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 13.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, di seguito dettagliatamente riportate:

Tipo immobile		Sottocategoria		Imu	Stato	Tasi	Tot	Val.mq aree fabbr.	Detraz. max
1	Area fabbricabile	1	Area fabbricabile	A000M	10	0	0	10	0
1		2	Area fabbric - zona a con p.p.	A001M	10	0	0	10	0
1		3	Area fabbr- zona a senza p. p.	A002M	10	0	0	10	0
1		4	Area fabbr - zona b	A003M	10	0	0	10	0
1		5	Area fabbr - zona c con p.l.	A004M	10	0	0	10	0
1		6	Area fabbr - zona c senza p.l.	A005M	10	0	0	10	0
1		7	Area fabbr - zona dt commercia	A006M	10	0	0	10	0
1		8	Area fabbr - zona d1 artigiana	A007M	10	0	0	10	0
1		9	Nuclei di antica formazione		10	0	0	10	10
1		10	Tessuto a medio densita'		10	0	0	10	100
1		11	Tessuto a bassa densita'		10	0	0	10	80
1		12	Ambiti a - c e di trasformazione		10	0	0	10	60
2	Gruppo d senza rendita	1	Fabbricato gruppo d	D000M	10	7,6	0	10	0
3	Fabbricato	1	Fabbricato generico con rendit	F000M	10	0	0	10	0
3		2	Abitazione principale	F001A	5	0	0	5	200
3		3	Abitazione uso gratuito	F002M	10	0	0	10	0
3		4	Pertinenza	F003M	5	0	0	5	0
3		5	Immobili rurali	F006M	1	0	0	1	0
3		6	Abit princ a/1 a/8 a/9		5	0	0	5	200
3		7	Pertinenza a/1 a/8 a/9		5	0	0	5	0
3		8	Uso gratuito registrato parenti 1 grado		10	0	0	10	0
3		9	Pertinenze uso gratuito registrato 1 grado		10	0	0	10	0
3		10	Fabb. cat. d con rendita		10	7,6	0	10	0
4	Generico	1	Non definita	N000M	10	0	0	10	0
5	Terreno agricolo	1	Terreno agricolo	T000M	0	0	0	0	0

3. di dare atto che le aliquote sopra indicate sono applicate con decorrenza 1° Gennaio 2023;
4. di dare atto che è stato accertato che le aliquote sopra indicate garantiscono il mantenimento degli equilibri di bilancio e permettono una stima di gettito, basata sul trend storico degli incassi IMU dell'ente, pari ad € 47.000,00 da imputare a carico dell'esercizio finanziario 2023;
5. di dare mandato agli uffici competenti di trasmettere in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante l'apposito portale disponibile sul sito <http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/> entro i termini previsti dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201;
6. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e successive modifiche e integrazioni.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, affinché siano tempestivamente operative le attività di gestione conseguenti;

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL), che testualmente recita:

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

<i>Presenti: n. 9</i>	<i>Astenuti:</i>	<i>Votanti: n. 9</i>
<i>Favorevoli:</i>	<i>n. 9</i>	
<i>Contrari:</i>	<i>n.</i>	

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Marco Magrini

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Francesca Lo Bruno

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-04-2023

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Francesca Lo Bruno

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere tecnico**

Data: 28-03-2023

Il Responsabile del servizio

Furchi' Noemi

PARERE: Favorevole in ordine alla **Parere contabile**

Data: 28-03-2023

Il Responsabile del servizio

Furchi' Noemi



COMUNE DI MASCIAGO PRIMO
PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Registro Deliberazioni del 04-04-2023

OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023. CONFERMA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 11-04-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Masciago Primo, 11-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Lo Bruno

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



COMUNE DI MASCIAGO PRIMO
PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Registro Deliberazioni del 04-04-2023

OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023. CONFERMA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-04-2023

- [..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Francesca Lo Bruno

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i